



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità del c.d. DL “Alluvioni”
(DL 1° giugno 2023, n. 61)**

(Circolare n. 14 del 15 giugno 2023)

Indice

| | |
|--|----|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Ambito applicativo | 3 |
| 3. Sospensione dei versamenti | 6 |
| 4. Altre disposizioni fiscali | 9 |
| 5. Sospensione dei termini processuali | 11 |
| 6. Misure in favore delle imprese | 13 |
| 7. Altre novità | 16 |
| 8. Novità in materia di lavoro | 18 |

1. Premessa

Sulla G.U. 1.6.2023 n. 61, è stato pubblicato il DL 1.6.2023 n. 61 (c.d. DL "Alluvioni").

Il decreto si compone di 23 articoli, è entrato in vigore il 2.6.2023 e deve essere convertito in legge entro il 31.7.2023.

Tra le principali novità si segnalano:

- la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi;
- la sospensione degli adempimenti contabili e societari;
- la sospensione dei termini processuali;
- la proroga del superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023 per gli interventi avviati nelle c.d. "villette";

In materia di lavoro, il DL 61/2023 prevede il riconoscimento di un'indennità della misura massima di 3.000,00 euro per i lavoratori autonomi e di un trattamento di integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti con relativa contribuzione figurativa.

2. Ambito applicativo

Il DL 61/2023 ha previsto diversi interventi in favore dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali che si sono verificati in alcune zone dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

La maggior parte delle disposizioni si applicano *"ai soggetti (salvo situazioni specifiche, sia persone fisiche sia persone giuridiche) che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1"*.

Osservando l'Allegato 1, riportato di seguito, si può constatare come in taluni casi relativi all'Emilia-Romagna non si faccia riferimento all'intero territorio comunale bensì a singole frazioni.

Onde poter fruire delle diverse agevolazioni previste, sembra pertanto necessario verificare se la sede o la residenza erano, all'1.5.2023, proprio nella frazione indicata, potendo non essere sufficiente la residenza o la sede nel Comune interessato.

Ciò assume un rilievo significativo, ad esempio, nel caso della sospensione dei termini processuali: se si confida in una sospensione che si rivela a posteriori insussistente, si rischia infatti l'inammissibilità del ricorso.

Eventuali particolarità sono evidenziate in sede di analisi dei singoli istituti.

| EMILIA-ROMAGNA | | |
|----------------|------------------|---|
| Provincia | Comune | Circoscrizione territoriale |
| FE | ARGENTA | Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola |
| BO | BOLOGNA | Limitatamente alla frazione di Paleotto |
| BO | BORGO TOSSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
| BO | BUDRIO | Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso |
| BO | CASALFIUMANESE | Tutto il territorio comunale |
| BO | CASTEL DEL RIO | Tutto il territorio comunale |

| EMILIA-ROMAGNA | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Provincia | Comune | Circoscrizione territoriale |
| BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | Limitatamente alla località di capoluogo ovest |
| BO | CASTEL MAGGIORE | Limitatamente alle frazioni di Castello |
| BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro |
| BO | CASTENASO | Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
| BO | DOZZA | Limitatamente al capoluogo |
| BO | FONTANELICE | Tutto il territorio comunale |
| BO | IMOLA | Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese. |
| BO | LOIANO | Tutto il territorio comunale |
| BO | MEDICINA | Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova |
| BO | MOLINELLA | Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
| BO | MONGHIDORO | Tutto il territorio comunale |
| BO | MONTE SAN PIETRO | Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola |
| BO | MONTERENZIO | Tutto il territorio comunale |
| BO | MONZUNO | Tutto il territorio comunale |
| BO | MORDANO | Tutto il territorio comunale |
| BO | OZZANO DELL EMILIA | Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
| BO | PIANORO | Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano |
| BO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca Nova Galeazzi e Molino della Valle |
| BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna |
| BO | SASSO MARCONI | Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano |
| BO | VALSAMOGGIA | Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle |
| FC | BAGNO DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
| FC | BERTINORO | Tutto il territorio comunale |
| FC | BORGHI | Tutto il territorio comunale |
| FC | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Tutto il territorio comunale |
| FC | CESENA | Tutto il territorio comunale |
| FC | CESENATICO | Tutto il territorio comunale |
| FC | CIVITELLA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
| FC | DOVADOLA | Tutto il territorio comunale |
| FC | FORLI | Tutto il territorio comunale |
| FC | FORLIMPOPOLI | Tutto il territorio comunale |
| FC | GALEATA | Tutto il territorio comunale |
| FC | GAMBETTOLA | Tutto il territorio comunale |
| FC | GATTEO | Tutto il territorio comunale |
| FC | LONGIANO | Tutto il territorio comunale |
| FC | MELDOLA | Tutto il territorio comunale |

| EMILIA-ROMAGNA | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Provincia | Comune | Circoscrizione territoriale |
| FC | MERCATO SARACENO | Tutto il territorio comunale |
| FC | MODIGLIANA | Tutto il territorio comunale |
| FC | MONTIANO | Tutto il territorio comunale |
| FC | PORTICO E SAN BENEDETTO | Tutto il territorio comunale |
| FC | PREDAPPIO | Tutto il territorio comunale |
| FC | PREMILCUORE | Tutto il territorio comunale |
| FC | ROCCA SAN CASCIANO | Tutto il territorio comunale |
| FC | RONCOFREDDO | Tutto il territorio comunale |
| FC | SAN MAURO PASCOLI | Tutto il territorio comunale |
| FC | SANTA SOFIA | Tutto il territorio comunale |
| FC | SARSINA | Tutto il territorio comunale |
| FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
| FC | SOGLIANO AL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
| FC | TREDOZIO | Tutto il territorio comunale |
| FC | VERGHERETO | Tutto il territorio comunale |
| RA | ALFONSINE | Tutto il territorio comunale |
| RA | BAGNACAVALLO | Tutto il territorio comunale |
| RA | BAGNARA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
| RA | BRISIGHELLA | Tutto il territorio comunale |
| RA | CASOLA VALSENIO | Tutto il territorio comunale |
| RA | CASTEL BOLOGNESE | Tutto il territorio comunale |
| RA | CERVIA | Tutto il territorio comunale |
| RA | CONSELICE | Tutto il territorio comunale |
| RA | COTIGNOLA | Tutto il territorio comunale |
| RA | FAENZA | Tutto il territorio comunale |
| RA | FUSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
| RA | LUGO | Tutto il territorio comunale |
| RA | MASSA LOMBARDA | Tutto il territorio comunale |
| RA | RAVENNA | Tutto il territorio comunale |
| RA | RIOLO TERME | Tutto il territorio comunale |
| RA | RUSSI | Tutto il territorio comunale |
| RA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | Tutto il territorio comunale |
| RA | SOLAROLO | Tutto il territorio comunale |
| RN | MONTESCUDO | Tutto il territorio comunale |
| RN | CASTELDELICI | Tutto il territorio comunale |
| RN | SANT'AGATA FELTRIA | Tutto il territorio comunale |
| RN | NOVAFELTRIA | Tutto il territorio comunale |
| RN | SAN LEO | Tutto il territorio comunale |

| MARCHE | | |
|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Provincia | Comune | Circoscrizione territoriale |
| PU | FANO | Tutto il territorio comunale |
| PU | GABICCE MARE | Tutto il territorio comunale |
| PU | MONTE GRIMANO TERME | Tutto il territorio comunale |
| PU | MONTELABBATE | Tutto il territorio comunale |

| MARCHE | | |
|-----------|-----------------------|------------------------------|
| Provincia | Comune | Circoscrizione territoriale |
| PU | PESARO | Tutto il territorio comunale |
| PU | SASSOCORVARO AUDITORE | Tutto il territorio comunale |
| PU | URBINO | Tutto il territorio comunale |

| TOSCANA | | |
|-----------|----------------------|------------------------------|
| Provincia | Comune | Circoscrizione territoriale |
| FI | FIRENZUOLA | Tutto il territorio comunale |
| FI | MARRADI | Tutto il territorio comunale |
| FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | Tutto il territorio comunale |
| FI | LONDA | Tutto il territorio comunale |

3. Sospensione dei versamenti

3.1. Versamenti tributari (art. 1 co. 2 e 7)

Sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023.

La sospensione opera per tutti i tributi.

Sono quindi sospesi i versamenti delle imposte periodiche, in particolare quelli derivanti da dichiarazioni dei redditi e IRAP, sia delle persone fisiche che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti IRES (es. saldo e prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP con scadenza al 30.6.2023 e al 31.7.2023).

Sono del pari sospesi i versamenti derivanti dalla liquidazione periodica dell'IVA sia trimestrale che mensile.

Sono sospesi, inoltre, i versamenti delle imposte non periodiche il cui termine scade nel periodo suddetto, come l'imposta di registro (es. liquidazione e versamento dell'imposta sul canone annuo di locazione, la cui scadenza ricade nel periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023), o l'imposta di bollo da fattura elettronica (la cui scadenza per il 1° trimestre 2023 è il 31.5.2023).

La formulazione generica della norma pare indurre a ritenere che la sospensione dei versamenti si applichi anche ai tributi locali (ad esempio, al versamento della prima rata IMU che scade il prossimo 16.6.2023).

Tutti i versamenti sospesi andranno eseguiti in unica soluzione entro il 20.11.2023, senza applicazione di interessi e sanzioni.

3.2. Contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL (art. 1 co. 2, 5 e 7)

La norma dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l'1.5.2023 e il 31.8.2023, dei:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione trova applicazione nei confronti dei soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20.11.2023 (entro il medesimo termine dovranno essere effettuati anche gli adempimenti diversi dai versamenti).

3.3. Diritto camerale annuale (art. 11 co. 1 lett. a)

Per società e imprese che, alla data dell'1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023, sono sospesi dall'1.5.2023 al 30.6.2023 i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione alla "*ripresa del termine*".

3.4. Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito (art. 1 co. 4 e 7)

Sono sospesi i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi *ex artt.* 29 del DL 78/2010 (imposte sui redditi, IVA e IRAP) e 1 co. 792 della L. 160/2019 (in tema di fiscalità locale) e dagli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ancora affidati all'Agente della Riscossione, nonché relativi agli avvisi di addebito INPS *ex art.* 30 del DL 78/2010. La sospensione, come evidenziato sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, opera anche per le rate da rottamazione dei ruoli *ex artt.* 3 e 5 del DL 119/2018.

Il termine di versamento riprende a decorrere dall'1.9.2023, in sostanza dopo una "pausa" di 123 giorni (1.5.2023-31.8.2023). Ciò si dovrebbe verificare quand'anche l'atto sia notificato nel periodo di sospensione.

In sostanza, se il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF in data 28.4.2023, il pagamento dovrà avvenire il 28.10.2023. Il problema emerge in quanto per gli accertamenti esecutivi il pagamento non deve avvenire tecnicamente "*entro 60 giorni*" ma "*entro il termine per il ricorso*", termine che, se da un lato risulta sospeso dall'1.5.2023 al 31.7.2023 per effetto dell'art. 3 del DL 61/2023, dall'altro risulta ulteriormente sospeso per tutto il mese di agosto grazie alla sospensione feriale dei termini *ex art.* 1 della L. 742/69. In ragione di ciò, comunque, il pagamento dovrà avvenire entro il 28.10.2023.

Acquiescenza e definizione delle sanzioni al terzo

In base agli artt. 15 del DLgs. 218/97 e 17 del DLgs. 472/97, per fruire dell'acquiescenza o della definizione delle sanzioni al terzo gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso.

La sospensione indicata dovrebbe valere anche ai predetti fini.

Rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo

Nella sospensione rientrano le rate da dilazione dei ruoli *ex art.* 19 del DPR 602/73, accordata

dall'agenzia delle Entrate-Riscossione, in essere all'1.5.2023 (sono in breve sospese le rate che scadono a maggio, giugno, luglio e agosto 2023).

Non risulta però chiaro quando andranno pagate le rate sospese. Difetta, nell'art. 1 del DL 61/2023, una norma analoga a quanto era stato previsto, in tema di legislazione emergenziale, dall'art. 68 co. 1 del DL 18/2020, secondo cui *"I versamenti oggetto di sosospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"*.

Il legislatore si limita a specificare che i termini sospesi *"riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione"*, quindi dall'1.9.2023.

3.5. Altri atti impositivi (art. 1 co. 4 e 7)

Sono sospesi, dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i termini di versamento relativi *"agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2"* dell'art. 1 del DL 61/2023.

La formulazione ampia della norma induce a ritenere che in detta sospensione rientrino gli accertamenti non esecutivi, ad esempio gli accertamenti di valore (imposta di registro), gli avvisi di liquidazione sulle imposte d'atto e gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta.

I termini di versamento riprendono a decorrere dall'1.9.2023. Ciò si dovrebbe verificare quand'anche l'atto sia notificato nel periodo di sospensione.

3.6. Avvisi bonari (art. 1 co. 7)

L'art. 1 co. 7 del DL 61/2023 prevede, in generale per gli *"altri atti emessi dagli enti impositori"*, una sospensione dei termini di versamento dall'1.5.2023 al 31.8.2023.

In tale sospensione dovrebbero rientrare anche i pagamenti derivanti da avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione (o da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata), se il termine per il versamento pure rateale scade nel quadrimestre maggio-agosto. Tuttavia, permane il dubbio che tali atti rientrino, invece, nel precedente co. 2, nel qual caso il pagamento andrebbe eseguito entro il 20.11.2023.

Se si ritiene operante il co. 7, ne deriva che i termini di pagamento sospesi *"riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione"*, quindi dall'1.9.2023.

Si potrebbe, inoltre, ritenere operante l'art. 12 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 159/2015 (richiamato dall'art. 1 co. 8 del DL 61/2023), secondo cui *"Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"*.

3.7. Definizioni ex L. 197/2022 (art. 1 co. 9)

Per effetto dell'art. 1 co. 9 del DL 61/2023, *"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che"*

scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023". Ne deriva che:

- non sono interessati dalla proroga il ravvedimento operoso speciale (co. 174 ss.), la definizione delle liti pendenti (co. 186 ss.), la conciliazione giudiziale agevolata (co. 206 ss.), la rinuncia agevolata in Cassazione (co. 213 ss.) e la definizione delle violazioni formali (co. 166 ss.), in quanto i relativi adempimenti e versamenti scadono dopo il termine del periodo di sospensione, precisamente il 30.9.2023 o, per la definizione delle violazioni formali, il 31.10.2023;
- sono interessati dalla proroga i versamenti (non sono previsti adempimenti) relativi alla definizione agevolata degli avvisi bonari (co. 153 ss.), alla definizione agevolata degli atti di adesione (co. 179 ss.), degli accertamenti (co. 179 ss.), degli avvisi di recupero dei crediti di imposta (co. 179 ss.) e alla regolarizzazione delle rate da istituti deflativi (co. 219 ss.).

Risulta arduo individuare con esattezza il termine entro cui le rate dei predetti istituti dovranno essere pagate, considerato che il co. 9 sancisce che operano le disposizioni dei co. 1-8. C'è quindi un richiamo sia al co. 2 (ai sensi del quale, in combinazione con il co. 7, i versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 20.11.2023 in unica soluzione), sia al co. 4 (ai sensi del quale, in combinazione con il co. 7, i termini dei pagamenti sospesi riprendono a decorrere dall'1.9.2023).

Pur essendo d'obbligo il condizionale, si potrebbe anche ritenere operante l'art. 12 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 159/2015 (richiamato dall'art. 1 co. 8 del DL 61/2023), secondo cui "*Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*".

3.8. Rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 9)

Per quanto riguarda la rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 231 ss. della L. 197/2022), sono rinviati di 3 mesi i relativi termini. Quindi, come messo in evidenza sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- il termine per la domanda di rottamazione dei ruoli è posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023;
- il termine per la comunicazione di liquidazione delle somme è posticipato dal 30.9.2023 al 31.12.2023;
- il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024, e così via.

3.9. Esclusione rimborsi (art. 1 co. 5)

Non vengono mai rimborsati, se già effettuati, i versamenti dei tributi, contributi, premi, delle ritenute, e i pagamenti a seguito di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, ingiunzioni fiscali, atti emessi dall'Agenzia delle Dogane, avvisi di accertamento degli enti locali.

4. Altre disposizioni fiscali

4.1. Proroga del superbonus (art. 1 co. 10)

È prorogato al 31.12.2023 il superbonus, di cui all'art. 119 co. 8-*bis*, secondo periodo, del DL 34/2020, nella misura del 110%, per gli interventi effettuati nelle c.d. "villette" delle persone fisiche nei territori

interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dall'1.5.2023, che al 30.9.2022 avevano realizzato i lavori per il 30% dell'intervento complessivo.

Beneficiano della proroga, in particolare, gli interventi agevolati effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari "*indipendenti e autonome*" site in edifici plurifamiliari, effettuati da persone fisiche.

4.2. Adempimenti tributari (art. 1 co. 4 e 7)

Sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023.

Si pensi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, ai modelli INTRASTAT, alla registrazione dei contratti di locazione, alla dichiarazione di successione e alle comunicazioni *ex art. 10* del DLgs. 471/97 per gli operatori finanziari.

Gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione andranno effettuati entro il 20.11.2023.

4.3. Cartelle di pagamento e riscossione (art. 1 co. 8)

È sospesa la notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione (intimazione di pagamento, fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, ecc.), in applicazione del co. 3 dell'art. 12 del DLgs. 159/2015 espressamente richiamato dalla norma.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul proprio sito, ha specificato che dall'1.5.2023 al 31.8.2023 saranno sospese anche le attività di riscossione.

Sono altresì sospesi gli atti emessi dagli enti territoriali e dagli altri soggetti affidatari *ex art. 53* del DLgs. 446/97.

Le notifiche sospese per tutti gli atti suddetti riprenderanno dall'1.9.2023.

4.4. Termini di decadenza e di prescrizione (art. 1 co. 8)

Si applica la disciplina prevista dall'art. 12 co. 1 del DLgs. 159/2015.

Tale norma prevede che "*Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*".

Detta norma si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'art. 53 del DLgs. 446/97.

La formulazione non del tutto chiara dell'art. 12 del DLgs. 159/2015, rubricato "*sospensione dei termini per eventi eccezionali*", lascia perplessi circa la sua effettiva portata. Non opera comunque il co. 2, secondo cui tutti i termini che scadono nel periodo di sospensione sono posticipati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione della sospensione.

5. Sospensione dei termini processuali

5.1. Presupposti soggettivi (art. 3 co. 1)

Sono sospesi i termini processuali se almeno una delle parti all'1.5.2023 fosse residente o avesse domicilio o sede nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023, oppure uno dei difensori avesse la residenza o lo studio legale nei territori predetti.

Ai fini della sospensione la procura al difensore deve essere antecedente all'1.5.2023.

La sospensione opera quindi se il contribuente aveva la residenza, ad esempio, a Pesaro (Comune compreso nell'Allegato 1), sebbene abbia affidato l'incarico a un difensore di Milano, per ricorrere contro un accertamento emesso dalla Direzione provinciale di Bari.

Per quanto riguarda la parte pubblica, si deve avere riguardo, per l'Agenzia delle Entrate, alla sede della Direzione provinciale. Beneficiano della sospensione, quindi, le Direzioni provinciali di Forlì-Cesena, di Pesaro-Urbino e di Ravenna.

Se si tratta di Comuni, beneficiano della sospensione solo quelli il cui intero territorio compare nell'Allegato 1. Di conseguenza, non dovrebbe beneficiare della sospensione il Comune di Bologna.

5.2. Termini processuali sospesi (art. 3 co. 1)

L'art. 3 co. 1 del DL 61/2023 prevede che dall'1.5.2023 al 31.7.2023 "*sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi*".

Sono in breve sospesi tutti i termini processuali, come ad esempio:

- il termine di 60 giorni per il ricorso (art. 21 del DLgs. 546/92);
- il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso (art. 22 del DLgs. 546/92);
- il termine per l'appello, principale e/o incidentale (artt. 38 e 54 del DLgs. 546/92);
- il termine lungo per l'appello (art. 327 c.p.c.);
- il termine per la riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92);
- il termine per la ripresa del processo sospeso/interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92).

Il funzionamento della sospensione è molto simile a quello della comune sospensione feriale: nei fatti, vi è una "parentesi" di 92 giorni (1.5.2023 al 31.7.2023) che va sommata al termine.

Al pari della sospensione feriale, "*Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospen-*

sione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".

Istanza di accertamento con adesione

Ai sensi degli artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97, la domanda di accertamento con adesione sospende il termine per il ricorso per un periodo di 90 giorni.

In relazione alla sospensione dei termini processuali introdotta dal DL 18/2020 relativa all'emergenza epidemiologica, il cumulo tra la sospensione emergenziale e i 90 giorni da domanda di adesione era stato sostenuto dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2020 n. 6 e poi confermato dall'art. 158 del DL 34/2020.

Considerati i rischi di inammissibilità del ricorso che si corrono qualora il cumulo non sia ritenuto possibile dal giudice, si ritiene opportuno, quantomeno nell'immediato, escluderlo, considerato che ciò si intreccia spesso con la sospensione feriale.

Sospensione feriale dei termini (cumulo)

La sospensione ex DL 61/2023 finisce inevitabilmente con il sovrapporsi alla sospensione feriale. Infatti, la prima termina il 31.7.2023 e la seconda inizia l'1.8.2023, per terminare il 31.8.2023.

Emergono criticità posto che una parte della giurisprudenza (Cass. 6.2.2023 n. 3598, Cass. 29.5.2020 n. 10252 e Cass. 11.3.2010 n. 5924) – sebbene contraddetta da un altro orientamento (Cass. 4.2.2011 n. 2682) – ritiene, sia pure con diverse declinazioni, che la sospensione dei termini di impugnazione derivante da definizione delle liti pendenti (lo stesso si può dire per la sospensione emergenziale in oggetto) non si cumula con la sospensione feriale. Ove possibile, è opportuno un atteggiamento prudente, prendendo come riferimento il termine che ha cadenza cronologicamente anteriore.

Talvolta si verifica una situazione molto peculiare, in cui prudenza imporrebbe di notificare l'atto addirittura all'interno della sospensione feriale. Si pensi all'atto impositivo notificato il 28.3.2023: calcolando la sola sospensione emergenziale, il termine dei 60 giorni per ricorrere si "ferma" dall'1.5.2023 al 31.7.2023 e riprende, prudenzialmente, dall'1.8.2023. Ne deriva che il termine scadrebbe il 27.8.2023.

Sospensione dei termini di impugnazione delle sentenze (L. 197/2022)

L'art. 1 co. 199 della L. 197/2022 ha previsto una sospensione automatica dei termini di impugnazione delle sentenze e di riassunzione che scadono dall'1.1.2023 al 31.10.2023, in occasione della definizione delle liti pendenti all'1.1.2023 in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate.

Tale sospensione si sovrappone, potenzialmente, sia alla sospensione emergenziale sia alla sospensione feriale, e ciò impone di adottare una condotta ispirata alla massima prudenza.

5.3. Termini di impugnazione della sentenza in Corte di Cassazione (artt. 3 co. 1 e 2 co. 1)

Il termine per proporre ricorso in Cassazione pone delicate problematiche, in ragione del fatto che tecnicamente il grado di legittimità non è considerato parte del giudizio tributario, essendo piuttosto un processo civile. Non risulterebbe, quindi, operante l'art. 3 del DL 61/2023, circoscritto ai giudizi tributari. Potrebbe però operare la proroga dell'art. 2 del DL 61/2023 per i processi civili.

Lo stesso vale per gli altri termini relativi al processo di Cassazione, come ad esempio quello per il controricorso.

5.4. Deposito di documenti e memorie illustrative (art. 3 co. 1 quarto periodo)

Nel caso di termine computato a ritroso che ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione (1.5.2023-31.7.2023), è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Ad esempio, se l'udienza è stata fissata il 15.6.2023 con scadenza dei termini per il deposito della memoria l'1.6.2023 (il deposito dei documenti e della memoria può avvenire rispettivamente fino a 20 giorni e 10 giorni liberi prima della data di trattazione *ex art.* 32 del DLgs. 546/92), il giorno dell'udienza di trattazione dovrebbe essere differito al fine di consentire il rispetto del termine a ritroso per il deposito (prudenzialmente previa istanza di parte *ex art.* 3 co. 2 del DL 61/2023).

Il problema risiede nel fatto che al termine della sospensione (31.7.2023) opera automaticamente la sospensione feriale dei termini. Ciò, unito al fatto che si tratta di termini a ritroso, imporrebbe un rinvio delle udienze, prendendo come esempio il deposito dei documenti, dal 22.9.2023 in avanti.

5.5. Rinvio delle udienze (art. 3 co. 2)

Nel giudizio tributario (oltre che amministrativo, contabile e militare) le udienze fissate nel periodo dall'1.5.2023 al 31.7.2023 sono rinviate a data successiva.

Considerato che dal 1°agosto al 31 agosto si applica la sospensione feriale *ex art.* 1 della L. 742/69, le udienze verranno rinviate a settembre 2023.

In assenza di specificazioni, il rinvio delle udienze dovrebbe riguardare sia le udienze pubbliche *ex art.* 34 del DLgs. 546/92, che quelle in camera di consiglio *ex art.* 33 del DLgs. 546/92.

In presenza del requisito soggettivo, sia esso riferibile alla parte o al difensore, deve essere proposta istanza "*in qualunque forma*" dalla parte o dal difensore.

Viene fatta salva la regolarità delle udienze che si sono già svolte nel periodo di sospensione tenute alla presenza di tutte le parti.

6. Misure in favore delle imprese

6.1. Adempimenti contabili e societari (art. 11 co. 1 lett. b)

Con riferimento alle imprese e alle società che all'1.5.2023 avevano la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1, la norma dispone la sospensione, nel periodo compreso tra l'1.5.2023 e il 30.6.2023, degli "*adempimenti contabili e societari*" in scadenza entro tale ultima data.

Il fatto che l'art. 11 sia rubricato "*Sospensione di termini in favore delle imprese*" induce a ritenere che la sospensione in questione riguardi non tanto i singoli adempimenti contabili e societari, bensì i termini

entro i quali essi devono essere effettuati.

L'ulteriore precisazione secondo cui tale sospensione avviene *"senza applicazione di sanzioni e interessi"*, inoltre, sembrerebbe deporre nel senso che gli adempimenti coinvolti siano quelli la cui omissione nei termini di legge, in condizioni normali, comporterebbe l'irrogazione di apposite sanzioni.

In considerazione di ciò, si può ritenere che nell'ambito applicativo dell'art. 11 co. 1 lett. b) rientri anche la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, la cui omissione entro i termini di legge è sanzionata ai sensi dell'art. 2631 c.c.

Di conseguenza, per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che si avvalgano, in presenza dei relativi presupposti, del "termine lungo" di approvazione, sembrerebbe possibile fissare la data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022 fino al 29.8.2023, atteso che il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrebbe restare sospeso nel periodo in considerazione (1.5.2023-30.6.2023), riprendendo a decorrere dall'1.7.2023, con conseguente differimento della scadenza ultima per un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

6.2. Adempimenti al Registro delle imprese (art. 11 co. 3 e 4)

La norma prevede, per le società e le imprese con sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1 tenute alla presentazione di atti e documenti presso le Camere di Commercio, la sospensione di tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi nel periodo compreso tra l'1.5.2023 e il 31.7.2023.

Con riferimento all'iter di approvazione del bilancio, resta quindi sospeso per il periodo in considerazione il termine – di 30 giorni dalla data di approvazione – per il deposito presso il Registro delle imprese dei bilanci 2022 (e relativi allegati) eventualmente approvati negli ultimi giorni di aprile 2023.

L'ultima parte dell'art. 11 co. 3 prevede, inoltre, la sospensione del *"pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa"*. La disposizione sembrerebbe riferita alle sanzioni irrogate in conseguenza della mancata presentazione di atti e documenti presso le Camere di Commercio nei termini di legge scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione e per le quali non sia ancora intervenuto il pagamento. Le violazioni dei termini in scadenza tra l'1.5.2023 e il 31.7.2023, sospesi *ex lege*, infatti, non potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni.

In ogni caso, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, alla *"ripresa del termine"*, ai sensi del co. 4 della norma in commento.

La disposizione in questione fa riferimento alla sola presentazione *"presso le camere di commercio"*; non sembra, dunque, che la sospensione ivi prevista possa essere estesa anche al caso della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del verbale assembleare di approvazione del bilancio, ove sia in esso prevista la distribuzione di utili.

Tale ipotesi dovrebbe, però, essere "coperta" dal disposto dei co. 2 e 6 dell'art. 1 del DL 61/2023, ai sensi dei quali, nei confronti dei soggetti aventi la sede legale od operativa nei territori di cui all'Allegato 1, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e dei relativi versamenti in scadenza dall'1.5.2023

al 31.8.2023.

6.3. Sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e finanziamenti e dei canoni di locazione finanziaria (art. 11 co. 1 lett. c)

L'art. 11 co. 1 lett. c) del DL 61/2023 prevede che, per le società e le imprese che, alla data dell'1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1, sono sospesi dall'1.5.2023 e sino al 30.6.2023:

- il pagamento della rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo *ex art.* 106 del DLgs. 1.9.93 n. 385;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:
 - edifici divenuti inagibili, anche parzialmente;
 - beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
 - beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

La norma in esame produce, quindi, l'effetto di differire all'1.7.2023 i pagamenti rateali sopraelencati, la cui scadenza si colloca nel periodo ricompreso tra l'1.5.2023 e il 30.6.2023.

Ai soggetti beneficiari della sospensione non si applicano interessi di mora e sanzioni.

6.4. Contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici (art. 10)

Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è prevista l'erogazione, da parte di SIMEST, di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese (nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica).

Le condizioni, i termini e le modalità di erogazione saranno stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'art. 1 co. 270 della L. 205/2017.

Trattamento fiscale

Per espressa previsione normativa, tali contributi:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

7. Altre novità

7.1. Contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico - Abrogazione modifica della base imponibile (art. 22 co. 1)

Viene abrogata la previsione di cui all'art. 5 del DL 30.3.2023 n. 34, conv. L. 26.5.2023 n. 56 (c.d. DL "bollette"), contenente una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico di cui all'art. 1 co. 115-121 della L. 197/2022.

Tornano di conseguenza a concorrere alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 (periodo d'imposta 2022 per i soggetti "solari") gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonato in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. "deduzioni extra-contabili".

7.2. Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali (art. 20 co. 2, 3 e 4)

Per i comuni di cui all'Allegato 1, è prorogato al 31.7.2023 il termine del 31.5.2023 relativo all'invio al MEF della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, per i suddetti comuni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine previsto dall'art. 227 co. 2 del DLgs. 267/2000 è differito al 30.6.2023.

Infine, per i suddetti comuni che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, il termine di cui all'art. 4 co. 1 lett. b) del DM 12.5.2016 è prorogato al 31.7.2023.

7.3. Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi (art. 4 co. 1-3)

I soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1 al DL 61/2023, beneficiano della sospensione, dall'1.5.2023 al 31.8.2023, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data dell'1.5.2023 o iniziati dopo tale data. L'ampia formulazione della norma consente di ipotizzare una considerevole casistica nell'ambito dell'accertamento tributario, laddove lo si ritenga incluso nel predetto art. 4: si pensi ai termini previsti per produrre memorie difensive a seguito di PVC (art. 12 co. 7 della L. 212/2000) o per la risposta ai questionari (art. 32 co. 1 del DPR 600/73).

Sono inclusi i termini sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.

Analogamente, sono sospesi i medesimi termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti presso i Comuni di cui all'Allegato 1.

In relazione alle ipotesi appena descritte, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

7.4. Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (art. 2 co. 4 e 5)

L'art. 2 co. 4 del DL 61/2023 sancisce, in primo luogo, la sospensione, dall'1.5.2023 al 31.7.2023, dei "termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione" per persone fisiche o persone giuridiche che, alla data dell'1.5.2023:

- avevano la residenza, il domicilio, la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1;
- esercitavano, nei suddetti territori, la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione.

L'operatività della sospensione è così modulata:

- se la decorrenza del termine, di prescrizione o di decadenza, è iniziata anteriormente all'1.5.2023, il suo decorso si arresta a partire da questa data e riprende – con computo del tempo maturato in precedenza – dall'1.8.2023;
- se il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione (si pensi, ad esempio, al termine di prescrizione di un diritto divenuto esercitabile a far data dal 2.5.2023), esso rimane sospeso sino al 31.7.2023 e incomincia il suo decorso a partire dall'1.8.2023;
- se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Con riguardo ai termini processuali, resta ferma la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno *ex art.* 1 della L. 742/69.

In secondo luogo, sempre con riguardo ai soggetti di cui sopra, il secondo periodo del co. 4 dell'art. 2 del DL 61/2023 prevede la sospensione, dall'1.5.2023 al 31.7.2023, dei termini:

- relativi ai processi esecutivi (si pensi ad es. al termine di iscrizione a ruolo del pignoramento *ex art.* 543 c.p.c.) e alle procedure concorsuali;
- di notificazione dei processi verbali;
- di esecuzione del pagamento in misura ridotta;
- di svolgimento di attività difensiva;
- per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Infine, per i medesimi soggetti, dall'1.5.2023 al 31.7.2023 è sospeso il decorso del termine per l'esercizio del diritto di querela di cui all'art. 124 c.p.

Sospensione dei termini di scadenza relativi ai titoli di credito

L'art. 2 co. 5 del DL 61/2023 prevede che, nei riguardi dei soggetti di cui al co. 4, sono sospesi i termini di scadenza, "ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023" per lo stesso periodo, relativi a:

- vaglia cambiari;
- cambiali;
- ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

7.5. Riconducibilità degli eventi alluvionali alla causa di forza maggiore (art. 11 co. 2)

L'art. 11 co. 2 del DL 61/2023 stabilisce che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., gli eventi alluvionali verificatisi ai danni delle imprese che, alla data dall'1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore. E ciò anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

In particolare, considerato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'inadempimento della prestazione dovuta obbliga il debitore a risarcire il danno, a meno che questi non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile – qual è, per l'appunto, la causa di forza maggiore – l'equiparazione *ex lege* tra quest'ultima e gli eventi alluvionali produce l'effetto di esonerare da responsabilità risarcitoria l'impresa che non adempia le obbligazioni contrattuali.

In assenza di ulteriori precisazioni nella norma, pare corretto ritenere che debba in ogni caso provarsi il nesso di causalità tra l'inadempimento e gli eventi alluvionali.

8. Novità in materia di lavoro

8.1. Sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro (art. 1 co. 6)

È prevista la sospensione, per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023, dei termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni Pubbliche posti a carico di:

- datori di lavoro;
- professionisti;
- consulenti;
- centri di assistenza fiscale.

I suddetti soggetti devono avere la sede oppure devono operare nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023. La sospensione opera anche per gli adempimenti da effettuare per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali adempimenti.

8.2. Indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi (art. 8)

La disposizione riconosce un'indennità ai lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a causa dell'alluvione. Si tratta di:

- collaboratori coordinati e continuativi,

- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (cfr. circ. INPS 8.6.2023 n. 54).

I soggetti interessati devono:

- avere la residenza o il domicilio ovvero operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023, alla data dell'1.5.2023;
- aver sospeso l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4.5.2023, del 23.5.2023 e del 25.5.2023;
- avere anche l'attività avviata all'1.5.2023 (cfr. circ. INPS 8.6.2023 n. 54).

L'indennità viene riconosciuta nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato e nel limite delle risorse finanziarie destinate (253,6 milioni di euro per l'anno 2023).

Modalità

L'indennità viene riconosciuta (cfr. circ. INPS 8.6.2023 n. 54):

- per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023;
- nella misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.

L'interessato dovrà presentare domanda all'INPS mediante l'apposito servizio *on line* (ovvero mediante *Contact center* o patronati) a partire dal 15.6.2023 e fino al 30.9.2023. L'INPS:

- riconosce ed eroga l'indennità;
- provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso al beneficio qualora dal monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa.

8.3. Integrazione al reddito per i lavoratori subordinati (art. 7)

L'articolo in commento riconosce un'integrazione al reddito – sotto forma di ammortizzatore sociale unico – per i lavoratori dipendenti interessati dagli eventi alluvionali che del mese di maggio.

L'integrazione è riconosciuta dall'INPS – in ogni caso, entro il limite temporale del 31.8.2023 – ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1.5.2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'Allegato 1 al DL 61/2023 e che sono impossibilitati:

- a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali;
- in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei predetti territori.

La norma in esame estende la misura anche ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

Misura del trattamento

La prestazione viene riconosciuta con la relativa contribuzione figurativa e ha un importo mensile massimo pari a quello previsto per la cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 148/2015.

Per quanto riguarda la durata, la prestazione è riconosciuta:

- nel limite massimo di 90 giornate di sospensione dell'attività lavorativa, con riferimento ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa;
- fino ad un massimo di 15 giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, con riferimento ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro.

Nello specifico, per quanto riguarda i lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è concessa entro il limite massimo di 90 giornate se alla data dell'evento emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, mentre negli altri casi la durata è pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso.

Agevolazioni procedurali

I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito sono esonerati:

- dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e, in termini più generali, dei limiti temporali previsti dal DLgs. 148/2015;
- dal pagamento della contribuzione addizionale normalmente collegata alla fruizione di periodi di integrazione salariale ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 148/2015.

Sul punto si rimanda alla circ. INPS 8.6.2023 n. 53.

Incompatibilità

Come chiarito dalla richiamata circ. INPS 8.6.2023 n. 53, la prestazione è incompatibile con i trattamenti di:

- CIGO, CIGS e Assegno di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015;
- CISOA di cui all'art. 8 della L. 9.8.72 n. 457.

Al contempo, però, i periodi di concessione dell'integrazione al reddito in esame non vanno conteggiati ai fini delle durate massime complessive degli interventi di integrazione salariale previste dal DLgs. 148/2015.